

STATUTO

della "Provincia di Livorno SVILUPPO s.r.l."

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata avente la denominazione di "Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l.".
2. Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l. è Società in house providing della Provincia di Livorno e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed è quindi strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nell'ambito delle attività connesse al perseguimento dell'oggetto sociale; da ciò consegue il rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coordinamento e contenimento della finanza pubblica.
3. La società è tenuta a garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici e dalla legislazione speciale applicabile alle società in controllo pubblico e in particolare a quelle operanti in regime di in house providing.
4. L'organo amministrativo ha facoltà, nel perseguimento dei propri fini statutari, di stabilire convenzioni con uffici, agenzie ed altri soggetti in altre località (anche all'estero) nel rispetto della disciplina dell'in house providing e fermo restando quanto stabilito all'art. 4 del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha sede legale in Livorno.

Articolo 3

1. La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta).
2. La durata potrà essere prorogata con decisione dei Soci, secondo il metodo assembleare.

Articolo 4

1. La Società ha per oggetto la produzione e gestione di servizi strumentali, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, ed in particolare di quelli che seguono:
 - a) Lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione di programmi o progetti di natura comunitaria, statale, regionale o comunque promossi da soggetti terzi in cui i Soci assumano, sia congiuntamente sia separatamente, il ruolo di enti presentatori e/o attuatori, nonché con iniziativa diretta nel caso di bandi direttamente o indirettamente emanati da Autorità estere, con riferimento alle funzioni dei Soci, in materia di sviluppo economico, servizi per il lavoro e formazione professionale, orientamento, servizi di incontro domanda/offerta di lavoro

unitamente a finalità di promozione del territorio, ivi compreso lo sviluppo del sistema portuale e logistico;

b) Lo svolgimento di attività di supporto strumentale ai Soci nelle funzioni istituzionali;

c) La promozione, la gestione ed il coordinamento di iniziative pubbliche e private per favorire lo sviluppo dell'economia, con particolare riferimento al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali, alla crescita ed alla razionalizzazione dei trasporti e dell'intermodalità, all'aumento dell'occupazione;

d) L'ideazione, la programmazione e la gestione di corsi ed iniziative attinenti la formazione e l'aggiornamento professionale, di corsi e di iniziative di orientamento e di attività inerenti l'istruzione, la formazione e l'educazione permanente e per l'incontro domanda/offerta di lavoro.

2. Oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3. Le attività di cui all'oggetto sociale si svolgono senza pregiudizio delle funzioni istituzionali, competenze e poteri dei Soci.

4. Trova applicazione il divieto espresso di costituzione di nuove società e di acquisizione di partecipazioni in società a norma del D.lgs. n. 175/16.

Articolo 5

1. Il capitale della società è stabilito in Euro 76.500 (Euro settantaseimilacinquecento/00).

Articolo 6

1. Il capitale potrà essere aumentato, in forza di decisione dei Soci adottata nella forma assembleare, sia a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o di crediti o di beni in natura, osservate le disposizioni di cui agli art. 2464, 2465 e 2466 C.C e sia a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili e di capitale.

2. Il capitale sociale della Società dovrà essere di totale proprietà di soci pubblici.

In caso di trasferimento delle quote o di aumento di capitale sociale, questo dovrà comunque permanere nella sua totalità in proprietà di pubbliche amministrazioni.

Deve considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la condizione di totale configurazione pubblica del capitale sociale.

Il trasferimento di quote deve rispettare i criteri stabiliti dall'art. 10 del Dlgs 175/2016. E' fatto salvo il diritto di prelazione degli altri soci.

3. I soci non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile e dal D.lgs. n. 175/16, sempre nel rispetto del principio del divieto di soccorso finanziario, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della Società nel caso in cui la stessa abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Articolo 7

1. Le quote sono trasferibili ai sensi di legge a soli enti pubblici in modo da garantire il rispetto della disciplina dell'in house providing; ciò determina la modifica successiva del presente Statuto. La modifica de qua risulta necessaria anche per eventuali incrementi di capitale sociale sottoscritti da altri enti pubblici.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 8

1. Le decisioni dei Soci possono essere attuate, oltre che con il metodo assembleare, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La forma Assembleare dovrà essere adottata inderogabilmente per le decisioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 del secondo comma dell'art. 2479 C.C. Le decisioni dei soci, indipendentemente dalla modalità di adozione, devono essere trascritte nel libro delle adunanze assembleari.

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante raccomandata A/R, ovvero a mezzo di telegramma, fax-telex o posta elettronica all'indirizzo o ai numeri indicati nel Registro delle Imprese competente, contenente l'ordine del giorno, la durata e il luogo di convocazione, da inviarsi otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Anche in mancanza di tale formalità, l'Assemblea si intende valida quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci, o quanto meno, questi ultimi siano stati informati dalla riunione e nessuno di essi si sia comunque opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località del territorio nazionale che verrà indicata nell'avviso di convocazione.

4. Le assemblee dei soci possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, quali videoconferenza o audioconferenza, a condizione che sia possibile verificare l'identità degli intervenuti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nonché che vengano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento. In tal caso, l'assemblea si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche se vi si trovasse solo il presidente o il segretario. L'utilizzo di modalità telematiche non pregiudica la validità delle deliberazioni assunte.

Articolo 9

1. L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. L'organo amministrativo è tenuto a disporre la convocazione anche quando sia presentata richiesta dai Soci con indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 10

1. I diritti del socio sono esercitati dal legale rappresentante dell'ente pubblico socio o da un suo delegato. La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la successiva convocazione. Qualora sia nella prima che nella seconda convocazione non vengano raggiunti i quorum costitutivi, nel caso di nuova

convocazione, il socio che vuole farsi rappresentare dovrà rilasciare nuova ed apposita delega, con le modalità e le caratteristiche di cui ante.

2. Gli Amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

Articolo 11

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, stabilita nel 31 dicembre di ciascun anno, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni, ma solo quando ricorrono i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 2364 del C.C.

Articolo 12.

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.

2. L'Assemblea su proposta dell'Amministratore Unico, nomina il Segretario, anche non socio, a meno che il verbale non venga redatto da un Notaio, la cui designazione compete all'Amministratore Unico stesso.

Articolo 13

1. Le votazioni per la nomina delle cariche sociali possono aver luogo per acclamazione.

Articolo 14

1. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2. Il verbale è redatto sull'apposito libro, salvo il caso di verbale redatto da Notaio.

3. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Livorno e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, di cui all'art. 2497-bis, comma 2, del codice civile.

4. La società, inoltre, opera in regime di in house providing ed è soggetta al controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi da parte degli enti pubblici soci. Il controllo analogo trova applicazione attraverso una influenza determinante da parte di tali soci sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società stessa nei termini previsti dal presente statuto. In particolare, il controllo "analogo" si realizza a livello funzionale, gestionale e finanziario ed è esercitato tramite le disposizioni contenute nel presente statuto. Esso si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).

Art. 14 bis

1. I Soci presentano entro il 15 settembre per l'approvazione secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1, anche in aderenza a quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/16, un documento di indirizzo contenente le finalità strategiche e gli obiettivi sui costi di funzionamento della Società per gli esercizi successivi. Tali finalità sono recepite dall'organo amministrativo, il quale è tenuto a rimettere ai Soci, entro il 31 ottobre il budget economico

finanziario e patrimoniale per l'esercizio successivo ed il piano industriale triennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie.

2. I Soci approvano tali documenti, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 o rimettono gli stessi all'organo amministrativo per le modifiche ritenute necessarie.

Art. 14ter

1. Si intende per budget economico finanziario e patrimoniale annuale il bilancio previsionale dell'anno successivo redatto secondo la disciplina civilistica della competenza economica, integrato da una nota integrativa atta ad evidenziare le poste rilevanti fra cui l'attendibilità dei proventi stimati, la compatibilità della programmazione rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario nel medio/lungo periodo, l'impegno finanziario richiesto, a qualunque titolo, ai Soci, unitamente a qualunque altra informazione ritenuta rilevante ai fini della cognizione degli andamenti societari futuri.

2. Si intende per piano industriale la programmazione triennale delle attività societarie e gestionali, dei relativi risultati attesi, dell'organizzazione e delle risorse umane da impiegare. Si intende per nota annuale delle variazioni patrimoniali la programmazione delle variazioni per l'anno successivo.

3. I suddetti documenti, approvati secondo quanto previsto all'articolo precedente, hanno natura autorizzatoria delle attività societarie e dell'operatività dell'organo amministrativo, fatta salva la possibilità di affidare alla Società ulteriori attività da parte dei Soci congiuntamente o separatamente, secondo i rispettivi regolamenti.

Art. 14quater

1. Al fine di fornire evidenza del monitoraggio sul livello di raggiungimento degli obiettivi strategici e dei costi di funzionamento definiti dai soci secondo quanto indicato dall'Art.14bis, l'organo amministrativo:

- rimette ai soci il bilancio dell'anno precedente unitamente alla relazione sul governo societario che contiene tutte le informazioni di cui agli art.li 6 e 14 del D.lgs. n.175/16.

- entro il 20 luglio di ogni anno rimette ai Soci un report di rendicontazione semestrale degli scostamenti rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'articolo precedente con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico- patrimoniale e finanziario e agli esiti del monitoraggio di cui agli art.li 6 e 14 del D.lgs. n. 175/16.

Art. 14 quinquies

1. Al fine di consentire il concreto esercizio del controllo analogo da parte dei Soci, l'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle disposizioni precedenti,

- a) provvede ad inviare ai Soci, preventivamente allo svolgersi delle riunioni dell'organo amministrativo, tutte le convocazioni, con l'indicazione delle decisioni da assumersi;

- b) provvede a comunicare ai Soci, almeno nei termini di cui all'art. 19 del presente Statuto, l'elenco delle decisioni adottate.

- c) adegua di volta in volta la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dei soci;

d) assicura la permanente informazione ai Soci sulla propria attività, fornendo alle loro articolazioni organizzative ogni informazione e documentazione utile ai fini dell'esercizio delle loro prerogative di direzione e coordinamento ex art. 2497 cc e di controllo analogo, attenendosi alle indicazioni formalizzate dagli organi competenti.

ORGANO AMMINISTRATIVO E COLLEGIO SINDACALE

Articolo 15

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato in assemblea su designazione del socio Provincia di Livorno, sentito il socio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Ai fini della nomina dovrà essere verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e l'assenza di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e dalla legislazione pubblica pro tempore vigente.

2. L'amministratore non può essere nominato per un periodo superiore a tre anni, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio ed è rieleggibile.

3. Il rappresentante legale dell'ente pubblico designante, sentiti i rappresentanti legali degli altri soci pubblici, può proporre la revoca per giusta causa, per inosservanza degli obiettivi e degli indirizzi previsti dall'atto di nomina e dai regolamenti della propria amministrazione.

4. Ai membri dell'organo amministrativo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, in materia di prorogatio.

Articolo 16

1. L'Amministratore riferisce all'Assemblea dei Soci della Società almeno una volta all'anno e in ogni circostanza in cui ciò venga richiesto dai singoli soci.

Articolo 17

1. L'Amministratore Unico nomina un segretario per la redazione delle deliberazioni di cui all'art. 19.

Articolo 18

1. L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione così come previsto dal presente statuto.

2. I provvedimenti di straordinaria amministrazione sono adottati dall'organo amministrativo, previa autorizzazione dei Soci da ottenere secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 o nell'ambito dell'approvazione dei documenti programmatici di cui all'art. 14bis e 14 ter.

3. Si intendono quali provvedimenti di straordinaria amministrazione gli atti e le operazioni capaci di incidere sul mantenimento degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari della Società, ivi comprese le operazioni di indebitamento; di investimento; di acquisizione e di dismissione di beni immobili; di acquisizione e dismissione di partecipazioni in Società; di cessioni, conferimenti e scorpori di rami d'azienda qualora consentite dalla disciplina dell'in

house providing; la nomina e la revoca di liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; ogni ulteriore singola operazione che, comunque, comporti costi per la società superiori ad euro 100.000,00 (centomila) non correlate ad un ammontare di proventi almeno corrispondenti.

Articolo 19

1. Le deliberazioni dell'organo amministrativo debbono risultare da verbalizzazioni trascritte sull'apposito libro e sottoscritte dall'Amministratore e dal Segretario.
2. Copia delle deliberazioni adottate viene trasmessa entro 10 giorni ai rappresentanti legali dei Soci.

Articolo 20

1. L'Amministratore Unico può nominare un direttore tecnico, determinandone le funzioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 21

1. L'Amministratore Unico può conferire mandati o procure speciali a terzi per determinati atti o serie di atti.

Articolo 22

1. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio da conteggiarsi nelle spese di esercizio, nonché un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea, con deliberazione preventiva valida fino ad espressa revoca, nei limiti della normativa di coordinamento della finanza pubblica e comunque entro i limiti fissati dall'art 11 comma 6 D.lgs n. 175/2016.
2. Trova applicazione il divieto di corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Articolo 23

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio è conferita all'Amministratore Unico.

Articolo 24

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, esclusi coloro che svolgono dette funzioni per i soci. Al Collegio Sindacale è affidata la revisione legale. La loro designazione spetta al Socio pubblico controllante ai sensi del comma 1, dell'art. 2359 del codice civile per due Sindaci effettivi ed un supplente, ed agli altri Soci pubblici per un Sindaco effettivo ed un supplente.
2. Ai fini della nomina dei membri del Collegio Sindacale dovrà essere verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e l'assenza di condizioni di inconferibilità

ed incompatibilità secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e dalla legislazione pubblica pro tempore vigente.

3. Al Collegio Sindacale si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, in materia di prorogatio e le disposizioni sull'equilibrio di genere.

Articolo 25

1. Qualora nell'ambito del monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. n. 175/16 e di quanto previsto nel Codice della Crisi di Impresa, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento da sottoporre in approvazione ai soci.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO – UTILI

Articolo 26

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio deve essere approvato nei termini di cui al precedente art. 11.

2. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come stabilito dai soci in assemblea.

Articolo 27

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Articolo 28

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra uno o più soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Livorno.

Articolo 29

1. Il presente statuto può essere modificato con le modalità di cui ai commi 1 dell'art 7 del D.lgs 175/2016.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si riterranno applicabili tutte le norme di volta in volta vigenti in materia di Società a responsabilità limitata ed in particolare quelle riferite alle società strumentali.